



CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

Ordinanza n. 203/2018

Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno e Comandante del porto di Livorno:

- VISTO** l'articolo 14, commi 1-ter e 1- quinquies, della Legge n. 84/94 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento UE n. 352/2017;
- VISTO** l'articolo 81 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTI** gli articolo 59 e 209 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione – navigazione marittima);
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne in data 28 maggio 2018 che disciplina l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Livorno;
- VISTE** le circolari n. 17729 del 3.7.2018 e n. 20020 del 25.7.2018 con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha dato indicazioni per l'applicazione del comma 1- quinquies dell'articolo 14 della Legge n. 84/94;
- TENUTO CONTO** del fatto che nell'ambito del Regolamento locale del servizio occorre fra l'altro determinare il numero degli ormeggiatori necessario per lo svolgimento del servizio da iscrivere nel registro;
- CONSIDERATO** che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono di diretta esplicazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell'Autorità marittima;
- TENUTO CONTO** delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;
- VISTI** i criteri e meccanismi tariffari stabiliti per il servizio di ormeggio con circolare n. 15191 del 20 dicembre 2006 e successive modifiche ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 14 della Legge n. 84/94 che tengono conto della prevalenza nell'organizzazione del servizio della componente professionale rispetto a quella dei mezzi funzionali allo svolgimento del servizio;
- TENUTO CONTO** dell'esigenza di contemperare i costi del servizio con le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati dall'Autorità marittima al minor costo per l'utenza e che in tal senso l'attuale numero di 41 ormeggiatori si è rivelato adeguato;
- CONSIDERATO** che, viste l'obbligatorietà e l'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, nel rispetto della previsione del comma 1 quinquies dell'articolo 14 della Legge n. 84/94 anche al fine di razionalizzare e ottimizzare la loro operatività, tenendo conto delle caratteristiche delle infrastrutture portuali e la natura del traffico portuale, evitando onerose duplicazioni di investimenti;

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso Regolamento per il servizio di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Livorno, che entra in vigore il 24 dicembre 2018.

ARTICOLO 2

Dalla stessa data sono abrogate l'Ordinanza n.6/2011 del 25 gennaio 2011 e ogni altra disposizione contrastante con la presente Ordinanza.

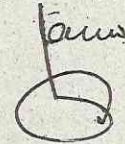
ARTICOLO 3

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della navigazione.

Livorno, 24 DIC. 2018

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Giuseppe TARZIA





REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI ORMEGGIO E BATTELLAGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI LIVORNO

Articolo 1 (Scopo del Regolamento)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi di ormeggio e battellaggio nel porto e nella rada di Livorno. I servizi sono resi anche nell'ambito delle strutture di ormeggio indicate dall'articolo 14 comma 1 quater della legge n. 84/94.

Ai fini del presente regolamento, per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi, anche in coordinamento con gli altri servizi tecnico-nautici, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente. Le operazioni consistono nella posa, trasferimento, rilascio e verifica, durante la fase di permanenza all'approdo, dei cavi che assicurano le navi alle strutture di ormeggio presenti in porto, in rada e nell'ambito indicato al comma 1 quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94 anche attraverso adeguati mezzi tecnologici.

Il servizio di battellaggio consiste nella conduzione dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico del porto, in rada e nell'ambito delle strutture indicate dal comma 1 quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94.

Articolo 2 (Natura e organizzazione dei servizi di ormeggio e battellaggio)

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 bis della legge n. 84/94 e successive modificazioni, i servizi di ormeggio e di battellaggio sono servizi d'interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo; essi sono resi a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione dei servizi sono stabilite dall'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori degli stessi, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

L'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 1 è riservata agli ormeggiatori/barcaioli iscritti nei registri e costituiti in società cooperativa denominata "Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del porto di Livorno", di seguito "Gruppo".

L'esercizio dell'attività di ormeggiatore/barcaiolo è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Chiunque per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1 si avvale di personale non iscritto nei registri degli ormeggiatori e dei barcaioli è punito ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

Articolo 3 (Obblighi di servizio pubblico)

Il "Gruppo", quale fornitore dei servizi di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento del servizio stesso ed è tenuto – al fine di garantire la sicurezza della navigazione,

intervenendo per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili – a fornire pronta collaborazione all'Autorità marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture indicate all'articolo 1.

In particolare deve:

- a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e mezzi, compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, atte a prestare il costante presidio e a fornire, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori dalle acque portuali (rada), con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio o al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine o per altra causa;
- b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave.

Il "Gruppo", inoltre, in caso di necessità e su richiesta dell'Autorità marittima, deve:

- a) effettuare controlli e interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteo - marine e in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio;
- b) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
- c) provvedere al recupero degli oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi.
- d) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo/sostituzione al/del personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere.
- e) ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la società aggiudicataria della gara EMSA per i centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente, e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero degli ormeggiatori/barcaioli, si applica l'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra Angopi e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ai sensi della legge 83/2000, con la delibera 17/235 prot. 0011170/TM del 21/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso, salvo quanto previsto nel provvedimento tariffario.

Articolo 4 **(Sede del "Gruppo" e relative dotazioni)**

Il "Gruppo" ha la propria sede principale nel porto di Livorno, in Via delle Crociere, 7. La sede operativa deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008.

Il "Gruppo", con il preventivo assenso dell'Autorità marittima, può dotarsi di ulteriori impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo, delle applicazioni, ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione portuale, relative sia agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio sia al monitoraggio informatizzato degli arredi portuali. Tali applicazioni devono essere messe a disposizione degli utenti in conformità alle indicazioni della Autorità marittima.

Durante l'orario di lavoro la sede deve essere presidiata da ormeggiatori avviati in turno.

Articolo 5 **(Numero degli ormeggiatori/barcaioli)**

La consistenza numerica dell'organico del "Gruppo" è fissata in 41 unità.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici, il numero degli ormeggiatori/barcaioli può essere variato dal Comandante del porto d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori dei servizi.

Articolo 6 **(Iscrizione e cancellazione dal registro)**

Gli ormeggiatori/barcaioli sono iscritti nei registri tenuti dal Comandante del porto, previo superamento di specifica procedura concorsuale.

In una apposita sezione del registro sono iscritti gli ormeggiatori/barcaioli assunti a tempo determinato, previa autorizzazione del Comandante del porto, nei casi previsti dal CCNL e dallo Statuto.

La cancellazione dal registro è effettuata dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 214 e 218 reg. cod. nav..

Articolo 7 **(Poteri del Comandante del porto)**

Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale, e sullo svolgimento del servizio per verificare che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.

Articolo 8 **(Compiti del Presidente del "Gruppo")**

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto della società, il Presidente del "Gruppo" regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina degli ormeggiatori/barcaioli.

Il Presidente non partecipa, in via generale, ai turni di lavoro, salvo l'obbligo di svolgere la sua opera in caso di necessità e in presenza di prestazioni di particolare difficoltà.

Egli provvede a informare tempestivamente l'Autorità marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di ormeggio e a stabilire i turni di ferie/riposo degli ormeggiatori/barcaioli, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

È suo compito assicurare la reperibilità degli ormeggiatori/barcaioli conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Articolo 9

(Regolamento interno, Codice etico e Modello organizzativo D.lgs. 231/2001)

Con regolamento interno, votato dall'Assemblea e approvato dalla Capitaneria del porto, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il "Gruppo" adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci e deve indicare almeno:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;

e) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale che il "Gruppo" deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, devono comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;

f) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi nn. 81/2008, 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni;

g) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità marittima;

h) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle entità delle prestazioni svolte, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;

i) la misura dell'indennità di carica spettante al presidente del "Gruppo".

Entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, il "Gruppo" si deve dotare di un Codice Etico e di un Modello organizzativo, dandone comunicazione al Comandante del porto.

Articolo 10

(Svolgimento del servizio)

Il "Gruppo" deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di ormeggio e battellaggio sono espletate dagli ormeggiatori/barcaioli secondo turni di servizio stabiliti dal Presidente del "Gruppo" secondo le indicazioni dell'Autorità marittima. I turni sono affissi all'albo del "Gruppo" e comunicati all'Autorità marittima insieme alle eventuali sostituzioni degli assenti dal servizio.

Il Comandante del porto, in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni degli ormeggiatori/barcaioli avviati in servizio.

Articolo 11 (Doveri degli ormeggiatori/barcaioli)

Gli ormeggiatori/barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate e sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal "Gruppo" e l'abbigliamento da lavoro, la cui tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria di porto e che deve mostrare, ben visibile, la scritta "Ormeggiatore/Barcaiolo" nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con le dotazioni dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal Presidente del "Gruppo";
- d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Presidente del "Gruppo", riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
- e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
- f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Presidente del "Gruppo" e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
- g) essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire i servizi di istituto ordinati d'ufficio dall'Autorità marittima;
- h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità marittima;
- i) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal Comando di bordo;
- j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
- k) chiedere sempre la preventiva autorizzazione al Comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio;
- l) segnalare tempestivamente all'Autorità marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
- m) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;
- n) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del "Gruppo" o direttamente dell'Autorità marittima;
- o) portare sempre con loro, ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità marittima e della Forza Pubblica, il security pass;
- p) obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità marittima, dai Comandanti delle navi e dai Dirigenti del "Gruppo";
- q) notificare senza indugio al Presidente del "Gruppo" le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
- r) notificare tempestivamente al Presidente del "Gruppo" la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;
- s) segnalare prontamente, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave, all'Autorità marittima tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti intenzionali.

Per l'esercizio delle predette funzioni, gli ormeggiatori/barcaioli devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas

(security), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Cogecap prot. n°82/044492/II del 16 luglio 2004).

Articolo 12 **(Formazione e avviamento al lavoro)**

Il Presidente del "Gruppo" provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale degli ormeggiatori/barcaioli, in relazione agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio, oltrechè in relazione alla attività del progetto di formazione continua *fad* (formazione a distanza), anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro sono regolati dal Presidente del "Gruppo" con criteri di uniformità distributiva e in conformità alle esigenze del lavoro stesso nel rispetto dell'orario del lavoro previsto dal CCNL di categoria tenendo presenti le istruzioni impartite dal Comandante del porto.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza ai servizi, gli ormeggiatori/barcaioli sono tenuti a svolgerli avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Presidente del "Gruppo".

Per consentire la sostituzione attingendo dai reperibili, è fatto obbligo agli ormeggiatori/barcaioli di comunicare, ove possibile, al Presidente del "Gruppo" le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Presidente del "Gruppo" la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Presidente del "Gruppo" o dell'Autorità marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13 **(Beni e mezzi per lo svolgimento dei servizi)**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 3, il "Gruppo" deve essere dotato dei beni strumentali necessari. Il "Gruppo" deve dotarsi, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, secondo le indicazioni dell'Autorità marittima ed inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità marittima.

Gli appartenenti al "Gruppo" devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi, impiegandoli con giusto criterio e secondo la loro destinazione d'uso e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del "Gruppo".

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima, su richiesta del Presidente, è vietato l'utilizzo dei mezzi appartenenti al "Gruppo" per scopi diversi da quelli del servizio.

Il "Gruppo" deve essere provvisto, per l'espletamento del servizio, di almeno n° 10 imbarcazioni a motore, aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di attracco. Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni

e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra e della eventuale strumentazione elettronica.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative previste dall'articolo 210 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione.

Il "Gruppo" deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli per l'espletamento dei servizi a terra e di eventuali mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dei servizi. Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Ormeggiatori - Barcaoli" o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "Ormeggiatori - Barcaoli".

Articolo 14 **(Amministrazione e contabilità)**

Il "Gruppo" può avvalersi di tecnici amministrativi per le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

Per ogni prestazione resa, la squadra di servizio compila un comprovante, da sottoporre al visto del Comando di bordo, contenente l'esatta indicazione delle caratteristiche del vettore, del servizio reso, nonché l'orario di inizio e fine dello stesso.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nel predetto comprovante e con l'osservanza del tariffario vigente, viene emessa la fattura che, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità marittima.

Il "Gruppo" deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle normative fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15 **(Obbligatorietà dei servizi)**

L'obbligatorietà dei servizi è disciplinata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutte le unità esenti dall'obbligo dei servizi, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio o le prestazioni di battellaggio, debbono avvalersi del personale appartenente al "Gruppo".

Articolo 16 **(Svolgimento di altre attività)**

Il "Gruppo" svolge il servizio di assistenza a favore della nautica da diporto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 229/2017.

Il "Gruppo" disimpegna anche le attività strettamente funzionali all'ormeggio.

Sono considerate strettamente funzionali le attività necessarie a soddisfare esigenze di sicurezza o di urgenza per lo svolgimento tempestivo dei servizi di ormeggio e battellaggio; tali attività sono effettuate nell'ambito indicato nell'articolo 1 e sono simultanee o immediatamente precedenti o conseguenti alla prestazione dei servizi istituzionali. Esse possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nell'allestimento e nella posa di passerelle a servizio dei traghetti, nell'apertura e nella chiusura di varchi e cancelli in banchina e nell'assistenza agli scivoli in fase di ormeggio o disormeggio, nel posizionamento degli yokohama, nella riparazione, ancorché

provvisoria, di parabordi in via d'urgenza a tutela della sicurezza dell'ormeggio di una nave prossima all'ingresso in porto.

Il "Gruppo" può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, anche altre attività individuate e disciplinate dal Comandante del porto.

In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all'articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

Articolo 17 (Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sugli ormeggiatori/barcaioli è esercitato dal Presidente del "Gruppo", sentito il Consiglio, ai sensi del CCNL e dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e ss. del codice della navigazione.

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Giuseppe TARZIA

